



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Coste, 2 - Parolfo (CN) - Tel. 0174 789040

Prot. n. 1502

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 21.06.2024

OGGETTO: DECRETO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSESSORE

IL SINDACO

PREMESSO che l'8 e 9 giugno 2024 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]

Articolo 47 - Composizione delle giunte

[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
[...]

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Articolo 78 Doveri e condizione giuridica

[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO l'art. 48 del D.lgs 267/2000 ove si prevede che "la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

RICHIAMATO l'art. 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 1, comma 135, lettera a) della Legge n. 56/20214, il quel così dispone:

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

RICHIAMATO l'art. 15 dello Statuto comunale che stabilisce le regole per la nomina e la composizione della

Giunta Comunale;

VISTO più in generale il Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, il D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e il D.Lgs. 8 marzo 2013, n. 39;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni;

VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate;

CONSIDERATO che pur non essendo previste quote di genere per gli assessori, l'effettiva impossibilità di assicurare il rispetto del principio viene "adeguatamente provata", in quanto con nota prot. 1500/2024 e 1501/2024 le consigliere donne elette hanno manifestato la loro indisponibilità all'assunzione della carica di assessore comunale

NOMINA

Il Sig. Maestra Alessio

nato a Ceva (CN) il 12.08.1989

componente della Giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

- Turismo;
- Fiere e Manifestazioni
- Albergo Diffuso
- Bandi e contributi

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., espressa designazione al soggetto sopra nominato per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal/la sottoscritto/a. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) nonché delle varie norme di settore.

Dalla residenza comunale, li

21/06/2024



IL SINDACO

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)